

Direzione Servizi Educativi Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO DI BIMBI FIGLI DI DETENUTE PRESSO NIDI D'INFANZIA

PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA DI COMPLESSIVI EURO 80.000,00 OLTRE IVA

PERIODO aa.ss. 2013/2014 2014/2015

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

CIG 5075981009

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Premessa

- Art. 1 Oggetto del Servizio
- Art. 2 Durata e Valore del Contratto
- Art. 3 Requisiti di Partecipazione e Ammissibilità alla Gara
- Art. 4 Presentazione dell'offerta
- Art. 5 Criterio di aggiudicazione
- Art. 6 Aggiudicazione
- Art. 7 Garanzia a corredo dell'offerta
- Art. 8 Garanzia di esecuzione
- Art. 9 Sicurezza D.U.V.R.I.
- Art. 10 Cessione di Contratto e di Credito
- Art. 11 Subappalto
- Art. 12 Spese di Gara
- Art. 13- Fallimento o Altre Cause di Modifica della Titolarità del Contratto
- Art. 14 Domicilio e Foro Competente

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Art. 15 Progetto
- Art. 16 Personale
- Art. 17 Avvio del Servizio
- Art. 18 Controlli Qualitativi e Quantitativi Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 19 Caratteristiche delle Prestazioni
- Art. 20 Assicurazioni
- Art. 21 Pagamenti
- Art. 22 Modifiche del Contratto per Esigenze dell'Utenza
- Art. 23 Penalità
- Art. 24 Risoluzione del Contratto
- Art. 25 Osservanza di Leggi e Decreti
- Art. 26 Recesso
- Art. 27 Privacy
- Art. 28 Trattamento dei Dati Personali
- Art. 29 Informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1 Protocollo d'intesa
- Allegato 2 DUVRI con Dichiarazione di ottemperanza (all'interno del DUVRI)

Allegato 3 - Traccia del progetto

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

PREMESSA

Nella popolazione carceraria,quella femminile rappresenta una minoranza (meno del 5% del totale,trattandosi in maggior parte di nomadi e straniere) con una tipologia di reati che sono espressione di percorsi di marginalità che spesso accompagnano la loro vita ,riportandole in carcere per brevi e ripetute permanenze.

La Legge 354/75 prevede che alle detenute madri sia consentito di tenere presso di sé i figli sino all'età di tra anni e l'Amministrazione Penitenziaria deve ,oltre che organizzare appositi nidi, assicurare all'interno dell'Istituto attività ludiche e educative adatte alla loro età.

I bambini inoltre con l'intervento dei servizi pubblici territoriali e del volontariato possono essere accompagnati all'esterno con il consenso della madre per lo svolgimento di esperienze e attività educative ,anche presso nidi o strutture idonee presenti sul territorio(D.P.R. 30/00).

La condizione delle donne detenute quando sono madri,richiede interventi che consentano percorsi di empowerment e nel contempo sostengano il senso di responsabilità genitoriale e l'acquisizione di buone modalità relazione con i propri figli.

Per i bambini e le bambine che permangono nella struttura carceraria è necessario pensare contesti e strategie che restituiscano loro spazi di normalità e benessere,nei quali arricchire la possibilità di crescita e sviluppo,in situazioni di pari opportunità.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione del 29 gennaio 2013, esecutiva dal 12 febbraio 2013, (mecc. n. 2013 00303/007), ha approvato un protocollo d'intesa fra la Città di Torino, La Casa Circondariale Lo Russo-Cotugno e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna avente ad oggetto l'inserimento di minori infratreenni presenti con le loro madri presso la Casa Circondariale (all. n. 1) nei nidi d'infanzia della Città.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione <u>biennale</u> del servizio di inserimento presso nidi d'infanzia della città di minori figli di detenute.

La realizzazione del servizio è attualmente prevista nel Nido d'Infanzia"Elvira Verde" di Via delle Primule ,5 ma potrà essere svolto anche in altri Nidi della città.

Il servizio descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati rientra fra quelli previsti all'art. 20 del Codice dei Contratti Pubblici (appalti di servizi elencati nell'allegato II B); norme di cui al D.Lgs 163/2006 sono applicate solo in quanto strettamente richiamate nel presente capitolato e nel bando e nell'articolo 20 sopra citato.

L'appalto avrà perciò luogo con il sistema della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 6, D.Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 ed in analogia a quanto indicato all'articolo art. 83 del D.Lgs 163/2006 per la valutazione dell'offerta .

L'importo biennale complessivo presunto della gara a base d'asta è pari ad Euro 80.000,00 oltre IVA e comprende oltre al costo del servizio educativo, il costo del trasporto da e per il carcere (autobus, taxi)

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 1 (DUVRI).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile della procedura di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio decorre dalla data di stipulazione del contratto o dalla redazione del verbale di consegna, ed avrà luogo negli anni educativi 2013/2014 e 2014/2015).

L'affidamento del servizio per il secondo anno è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assumere l'impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con l'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo non superiore ai 12 mesi, alle stesse condizioni, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo

La Città ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e/o b), del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento di un ulteriore anno scolastico di servizio (periodo settembre 2015/giugno 2016), o di parte di esso previa richiesta di disponibilità da parte dell'impresa aggiudicataria; in tal caso il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato, alla scadenza del contratto, ad un aggiornamento secondo le modalità stabilite dall'art. 115 del D.Lgs suddetto.

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento del servizio la Civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all'art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e le Associazioni iscritte alla C.C.I.A.A. in possesso di partita IVA e di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio.

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui

all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di gara stessa, *richiesta d'invito in lingua italiana in bollo*, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, contenenti le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili e così come previsto dall'art. 46 del D.Lgs 163/2006, attestanti:

- 1) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
- 2) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- 3) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/11 (disposizioni antimafia);
- 4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999;
- 5) di aver gestito progetti educativi inerenti servizi per la prima infanzia 0-3 anni rientranti nelle tipologie di nidi d'infanzia, nidi in famiglia, baby parking, centri per bambini e genitori, punti gioco oltre che gestione di attività e azioni di sostegno alla genitorialità anche in situazioni di disagio e per la durata complessiva di almeno 12 mesi negli ultimi 3 anni educativi (2010/2011; 2011/2012 e 2012/2013 (per il 2013 sino alla data di pubblicazione del bando) indicando i periodi, gli Enti affidatari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di casi seguiti, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito, ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute. Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo complessivo pari o superiore al 50% dell'importo posto a base di gara

Deve essere inoltre comunicato indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 163/06.

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente al raggruppamento.

In ordine ai requisiti di cui al punto 5, si precisa che debbono essere posseduti in misura maggioritaria dal mandatario (capogruppo).

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 i requisiti richiesti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; in questo caso al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare apposita documentazione, di cui di seguito, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

- 1) *istanza di ammissione in bollo* ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
 - a) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
 - b) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del Capitolato speciale;
 - c) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
 - d) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'artt. 25 e 26 del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
 - e) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
 - f) di essere in possesso, o di impegnarsi, a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio come indicato nell'art. **21**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
 - g) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
 - h) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'art. 17 del presente Capitolato speciale;
 - i) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
 - j) dichiarazione di ottemperanza (all. n. 2, all'interno del DUVRI)
 - k) (in alternativa) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

- trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta
- di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, ad assicurare, inoltre, la copertura INAIL.
- m) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 201108018/003). Il documento è reperibile sul sito web della Città.

Il concorrente dovrà inoltre:

autorizzare la Città a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al procedimento qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla Città non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

L'impresa dovrà inoltre comunicare:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti
 Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà
 indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonchè il contratto di lavoro
 applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
- numero della partita IVA;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
- indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
- 2) *l'originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta*. L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo posto a base di gara. La garanzia dovrà essere costituita con

- le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 nonché come specificato al successivo art. 7 del Capitolato speciale;
- 3) relazione tecnica contenente il progetto, in unica busta chiusa con n. 3 copie in cartaceo e copia su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio di inserimento bimbi infratreenni nei nidi d'infanzia della città, corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso. <u>Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegata traccia di riferimento (Traccia del progetto allegato n. 3)</u>, parte integrante del presente Capitolato speciale.

La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile a consentirne un'esauriente e completa valutazione.

4) *l'offerta economica*, in busta sigillata, dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto al valore posto a base di gara indicando inoltre il prezzo offerto dall'impresa per l'effettuazione del servizio al netto dell'IVA per l'intero periodo contrattuale. In caso di mancata corrispondenza fra i due valori sarà considerato valida la percentuale di ribasso.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Si precisa che, a seguito della sopraggiunta abrogazione dell'art. 86 c. 5 D.lgs. 163/2006, è facoltà della ditta concorrente specificare le spese per assicurazione, formazione, supporto agli educatori, ecc., indicare in un prospetto il costo annuale della gestione, suddiviso dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo, indicare il CCNL applicato, e l'inquadramento funzionale relativo agli addetti al servizio, nonché il relativo costo orario.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Nell'offerta economica dovrà comunque essere indicato, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'importo dei costi per la sicurezza aziendali che saranno affrontati dall'impresa nel corso dell'esecuzione del servizio

La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico come segue:

- istanza di partecipazione in bollo e garanzia a corredo dell'offerta inserite nel plico senza busta sigillata
- la relazione tecnica contenente il progetto per la gestione del servizio, inserito nel plico e contenuto in busta sigillata riportante la dicitura "contiene la relazione tecnica"
- offerta economica, eventualmente corredata degli elementi giustificativi dei prezzi, inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante le dicitura "contiene offerta economica".

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

Si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 (controlli sul possesso dei requisiti).

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta economica e tecnica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione giudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di gestione del servizio, e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

• **Prezzo**: punteggio *fino a 40 punti*, attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il ribasso più conveniente, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

PUNTEGGIO = 40 x ribasso offerto : ribasso più conveniente

• **Progetto**: <u>fino a 60 punti</u>, così suddivisi:

1) completezza e coerenza dell'esposizione progettuale e coerenza del	10 punti
progetto rispetto a quanto richiesto:	_
le scelte aziendali sul tema dell'integrazione e inclusione scolastica	
declinate in obiettivi e natura del servizio	
2) risorse umane e loro gestione	24 punti
- verifica delle competenze e dei requisiti presenti	(6 per ogni
- modalità di reclutamento del personale: selezione, e modalità	sottopunto)
di formazione delle professionalità impiegate	_
- modalità di supporto in itinere al lavoro del	
personale:quanto,come,quando,ecc	
-modalità di sostituzione del personale: individuazione del	
personale supplente, continuità, modalità, tempi	
3) Modalità di coordinamento del progetto :	18 punti
- relazione con il committente (quali figure professionali coinvolte, per	
fare cosa, in che modo, con che tempi,)	sottopunto)
- relazione con il personale in servizio al Nido(responsabile	
pedagogica,economa educatori,assistenti educative) (quali figure	
professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi,)	
4) strumenti di autovalutazione del lavoro svolto:	8 punti
come si realizzano rispetto al lavoro del personale impiegato nel progetto	
e rispetto al coordinamento del progetto, esiste un sistema qualità	
standardizzato e come è definito, come si valuta la qualità percepita dai	
servizi in cui si svolge il progetto	

Non saranno prese in considerazione offerte la cui progettualità non raggiunga un punteggio minimo complessivo di 36 punti, anche nel caso di unico offerente. I punteggi minimi per l'ammissione, dovranno essere comunque così ripartiti:

1) completezza e coerenza dell'esposizione progettuale	5 punti	
2 modalità di reclutamento, formazione, supporto e	16 punti (4 per ogni	
sostituzione del personale impiegato	sottopunto)	
3) modalità di coordinamento del progetto	10 punti (5 per ogni	
	sottopunto)	
4) strumenti di autovalutazione del lavoro svolto	5 punti	

I punteggi attribuiti risulteranno dalla media dei punteggi discrezionali assegnati dai singoli Commissari

Art. 6 - AGGIUDICAZIONE

In analogia a quanto indicato agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 il servizio sarà aggiudicato in via provvisoria al concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa*, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione sia tecnico che economico.

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006 alla valutazione della congruità delle offerte.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 163/2006 e

con il procedimento di verifica e di esclusione di cui all'art. 88 del medesimo Decreto.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; in tal caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Civica Amministrazione inviterà l'aggiudicatario alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio che avverrà mediante atto pubblico.

Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 1.600,00.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare; il possesso del requisito, o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;
- c) previsione dell' espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 8 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città

La garanzia non potrà ritenersi scaduta fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte della Città

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Città, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, la Città potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

Art. 9 – SICUREZZA - D.U.V.R.I.

I partecipanti alla gara hanno la facoltà di presentare, insieme all'offerta, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza", di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato "1" al presente capitolato. La "comunicazione generale dei rischi" riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. "rischi standard").

La mancata esibizione di tale documento con l'offerta tecnica non costituisce causa di esclusione. Tuttavia l'Amministrazione potrà eventualmente richiederne la presentazione all'aggiudicatario e si riserva di richiedere le informazioni ivi contenute qualora ciò fosse ritenuto utile o opportuno per le valutazioni da effettuarsi nel corso della procedura di gara.

12

Inoltre, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato "1", conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008. L'aggiudicatario dovrà essere disponibile – in presenza di rischi di interferenza - per il sopralluogo congiunto finalizzato alla compilazione del verbale della riunione di cooperazione e coordinamento.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

Il concorrente dovrà presentare, nell'istanza, "dichiarazione circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ed i rischi introdotti negli ambienti di lavoro comunali" (all. n. 2 – all'interno del DUVRI).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sarà allegato al contratto d'appalto ed eventualmente soggetto a successivo adeguamento in funzione dell'evoluzione del servizio.

Art. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato speciale: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento municipale dei contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

La cessione deve essere notificata alla Città: l'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dal D. Lgs.n 159/11

Art. 11 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006: qualora il concorrente intenda far eseguire alcuni servizi da un soggetto diverso dovrà indicare nell'istanza le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare. In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Civica Amministrazione.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà assumersi la responsabilità del buon andamento della globalità delle attività ad esso affidate.

Il subappalto senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere alla Città il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

L'Amministrazione non provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

Art. 12 – SPESE DI GARA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata al prestatore dalla Città

In particolare ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 13 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Città provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Si applica comunque quanto disposto agli artt. dal 240 al 245 del D. Lgs. 163/2006.

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Art. 15 - PROGETTO

Il Nido d'Infanzia si propone quale agenzia socio-educativa per la prima infanzia ,con la finalità di offrire ai bambini e alle bambine che lo frequentano , una pluralità di esperienze educative orientate a promuovere le loro competenze e capacità ,anche nel rispetto delle diversità individuali.

Il Progetto garantisce l'inserimento gratuito presso l'Asilo Nido (attualmente l'asilo nido "Elvira Verde", Via Primule, 5) di minori infratreenni, presenti con le loro madri presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno" di Torino, allo scopo di favorire e offrire:

- l'esplorazione e la scoperta di contesti e ambienti educativi diversi dalla realtà carceraria pensati e strutturati per i bambini
- la stimolazione dei processi di socializzazione all'interno di gruppi di bambini e adulti eterogenei per età ,ruoli e patrimonio culturale;
- lo sviluppo delle capacità cognitive, motorie e relazionali .

Il progetto, prevede inoltre che sia possibile :

• stabilire una contatto con le madri attraverso momenti di incontro e comunicazione all'interno della Casa Circondariale al fine di costruire un rapporto di fiducia necessario per il buon inserimento dei bambini al Nido.

- sostenere e garantire anche all'interno del nido del carcere la costruzione delle relazioni e il confronto nel gruppo attraverso la mediazione con tutti i bambini e gli adulti presenti, anche con le mamme che non hanno ancora iscritto i bambini al Nido d'infanzia.
- favorire l'opportunità per le mamme di ascoltare, riflettere e esprimersi per trovare stabili condizioni di convivenza ,tenuto conto che la situazione di detenzione ,la condivisione di spazi ristretti, la presenza di culture e abitudini diverse, la separazione dai propri figli al compimento dei tre anni rappresentano variabili complesse e faticose.
- accompagnare la sperimentazione di valori, modelli relazionali e stili di vita diversi attraverso modalità comunicative più funzionali ,anche all'interno dello stesso carcere ,al fine di promuovere uno stato di maggior benessere possibile.
- garantire alle madri la possibilità di frequentare corsi o laboratori,organizzati all'interno del carcere durante il tempo di permanenza dei bambini al nido;
- organizzare incontri strutturati insieme agli educatori coinvolti nel progetto per individuare metodologie e strategie condivise;
- sensibilizzare e coinvolgere gli operatori all'interno del carcere (reti sociali,istituzionali,associazionismo) nel percorso di re-inserimento delle detenute,agendo sulle possibili cause che determinano la loro detenzione.

In specifico, gli educatori coinvolti nel progetto dovranno favorire nelle diverse situazioni di inserimento e permanenza dei bambini al Nido i seguenti aspetti:

- la cura educativa dei bambini predisponendo adeguate opportunità educative per sperimentare esperienze qualitative ampie;
- sostenere rapporti individualizzati con i bambini attraverso l'attenzione agli aspetti comunicativi e relazionali;
- favorire le attività di piccolo e grande gruppo all'interno della sezione con l'osservazione delle dinamiche interpersonali;
- gestire attività di piccolo gruppo in spazi diversi dalla sezione (laboratori di lettura, aule di psicomotricità, ecc)
- supportare il bambino nella gestione delle autonomie personali (mediazione per il consumo del pranzo, per l'uso corretto dei servizi igienici, ecc).
- programmare momenti di raccordo e verifica del progetto con il Collegio degli Educatori del Nido
- strutturare modalità comunicative e di relazione verso le mamme al fine di restituire l'esperienza educativa vissuta al nido dai propri bambini
- definire modalità di restituzione e mediazione delle mamme verso gli educatori del Nido

Al capitolato è allegato uno schema da utilizzare per la stesura del progetto (all. n. 3).

Si ricorda che l'impegno è quello di sostenere il modello educativo e progettuale in atto nel Nido adattandolo alle specifiche esigenze individuali dei bambini accolti anche in funzione dei loro tempi di permanenza e di realizzare in collaborazione con gli educatori del Nido il progetto stilato per la sezione.

E' pertanto imprescindibile il raccordo con il personale e con il Responsabile Pedagogico, che manterrà il coordinamento e la supervisione di tutte le attività proposte.

Art.16 TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO

La durata del servizio è prevista per un biennio dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di esecutività del provvedimento di consegna anticipata del servizio.

Destinatari del progetto sono da 1 a 6 bambini infratreenni ospiti della Casa Circondariale "Lorusso e Cotugno".

Il progetto prevede per i bambini della Casa Circondariale di essere accolti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso il nido d'infanzia,in un contesto di relazione e mediazione con coetanei e adulti diverso da quello carcerario e per le madri l'opportunità di sostegno alla crescita e alla genitorialità verso il proprio bambino.

Il servizio sarà garantito anche durante il mese di Luglio e seguirà le giornate di chiusura del Nido previste da calendario scolastico.

E' richiesta la presenza di n. 2 educatori per 43 ore settimanali in totale, complessivamente per 42 settimane annue e per un ammontare massimo annuo di 1.806 ore di servizio Per il biennio le ore saranno 3.612.

Le ore così definite sono orientative per l'impegno richiesto alle figure professionali; potrebbe essere necessario concordare, in relazione alle esigenze emerse dai progetti, una redistribuzione o modifica di peso orario.

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne notizia alla Città con un anticipo di almeno due giorni e viceversa.

L'aggiudicatario dovrà individuare un coordinatore che avrà il compito di fare da tramite tra il gestore e la Città.

Art.17 - PERSONALE

E' richiesta la presenza di n. 2 educatori.

Trattandosi di una tipologia particolare di servizio con connotazione educativa e con utenza formata da bambini di età compresa tra 0-3 anni e adulti di riferimento, risulta necessario disporre di strumenti flessibili di supporto per rispondere a esigenze diverse.

L'operatore professionale deve possedere una alta capacità ad integrarsi all'interno di un progetto complesso e di rapportarsi con utenze molto diversificate.Il suo bagaglio formativo ed esperienziale deve rispecchiare gli ambiti individuati con capacità progettuali ed operative coerenti con gli obiettivi e le finalità previste nel progetto.

Si richiede pertanto uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione ,Scienze della Formazione primarie e lauree con contenuti formativi adeguati in ambito pedagogico-educativo-didattico(al curriculum vitae deve essere allegato il piano di studi da cui risultino gli esami effettivamente sostenuti in ambito pedagogico,didattico e educativo);
- Diploma di Puericultrice(fino ad esaurimento del titolo);
- Diploma di maestra di Scuola d'Infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- Diploma di maturità magistrale(fino ad esaurimento del titolo);
- Diploma di Liceo psico-pedagogico;
- Diploma di vigilatrice d'infanzia,nel rispetto delle norme di cui all'art.1della Legge Regionale 17 Marzo 1980;diploma di dirigente di comunità(fino ad esaurimento del titolo);
- Diploma di Tecnico dei servizi sociali;
- Altri diplomi di scuola media superiore,dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido;
- Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti;per attestati di educatori per la prima infanzia si intendono quelli conseguiti in seguito a :

- corsi di base di formazione per educatori prima infanzia istituiti dalla Regione Piemonte ai sensi dell.art.17 L.R. n.3/73 e s.m.i.;
- corsi di riqualificazione per educatori per prima infanzia istituitin dalla Regione Piemonte,equipollenti al corso di cui al punto precedente;in questo caso,se non direttamente certificato dal candidato,si procederà d'ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte;
- corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti,istituiti da altre Regioni italiane o da altri Enti pubblici ,equipollenti ai corsi citati al punto precedente;in questo caso,se non direttamente certificato dal candidato,si procederà d'ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza.

E' richiesta un esperienza lavorativa di almeno 12 mesi con bambini nella fascia di età 0-3 anni.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario,prima della data di immissione in servizio degli educatori,di trasmettere la documentazione attestante il curriculum professionale.

Il personale, al fine di salvaguardare la continuità interna del progetto dovrà prestare servizio per l'intero periodo di affidamento previsto nel presente capitolato, nel caso di cambiamento del personale dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà comunicare la sostituzione del personale motivandone la causa.

In caso di assenza,anche temporanea,l'educatore dovrà essere tempestivamente sostituito da personale in possesso dei medesimi requisiti,con contestuale comunicazione all'Amministrazione.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il tipo di contratto stabilito con il personale operante nel nido con le basi retributive applicate ed i versamenti contributivi previsti.

L'aggiudicazione sarà dichiarata nulla qualora l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta prima dell'inizio del servizio

L'aggiudicatario utilizzerà il progetto per individuare la persona idonea a realizzarlo, nel rispetto della figura professionale richiesta.

L'impresa aggiudicataria è tenuto per i propri addetti al rispetto del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL.

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Città di Torino e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

Art. 18 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a fornire:

- a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae; che attesti anche il titolo di studio e qualifica di inquadramento. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicato per iscritto
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione e titolo di studio, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente/Coordinatore e del suo eventuale sostituto
- d) polizza assicurativa di cui all'art. 21;

Art. 19 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto e il Dott. Cinzio TOLOMEI.

Il responsabile per gli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi è il Responsabile del Circolo Didattico nel quale si svolge l'attività

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio svolto quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

Il gestore dovrà trasmettere trimestralmente alla Direzione Servizi Educativi una dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio, con particolare riferimento alle esperienze svolte.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare entro 60 giorni dall'avvio del servizio un piano per il monitoraggio dell'andamento del servizio predisponendo idonei rilevatori di qualità del servizio e della qualità percepita dall'utenza.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività l'aggiudicatario deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per l'aggiudicatario. Non si provvederà al saldo degli importi dovuti qualora essa pervenga oltre 30 giorni dopo la chiusura del servizio.

Verranno inoltre effettuati controlli qualitativi e quantitativi attraverso:

- Reportistica periodica da parte del Nido: rilevazione presenze,continuità di frequenza
- Rilevazione bisogni della mamme accolte nella Casa Circondariale
- Momenti periodici di incontro e di raccordo tra i diversi interlocutori coinvolti nel progetto:responsabile pedagogica,collegio educatori,personale educativo
- Incontri periodici di rete tra le Istituzioni coinvolte (Educatori sezione Nido della C.C.,Ente Locale ,Regione Piemonte,Associazionismo,ecc.)
- Controlli a campione dei fogli firme e dei verbali degli incontri di progettazione
- Tre incontri all'anno fra il Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Responsabile degli aspetti qualitativi, il Coordinatore del progetto per conto dell'aggiudicatario

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 24, nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ed il Responsabile della Qualità saranno coadiuvati nelle attività di controllo di qualità del servizio dal personale necessario.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

Art. 20 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato dal gestore, ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale, ai singoli progetti delle Scuole e in generale alle linee pedagogiche e organizzativo-gestionali del Sistema Educativo della Città di Torino e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni di verifica.

E' facoltà della Direzione Pedagogica ed Amministrativa del Sistema Educativo della Città richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

Art. 21 – ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. ed infortuni per il personale impiegato nel servizio.

L'impresa è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alle strutture ed alla strumentazione di proprietà della Città e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne la Città di Torino dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa. Per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL.

Art. 22 – PAGAMENTI

Le fatture di pagamento relative al servizio reso - saranno pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC); il suddetto termine è sospeso nel periodo di fine anno (10-31 dicembre) per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Il tasso di mora che la Città corrisponderà in caso di ritardo dei pagamenti è pari a quello stabilito annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per procedere alla liquidazione delle fatture il gestore avrà l'<u>obbligo</u> di allegare il foglio presenze mensile del personale .

Per i pagamenti in favore dei subappaltatori si applicano le disposizioni di cui al relativo articolo 11.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applicherà quanto previsto all'art. 6 della citata Legge.

Art. 23 – MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui agli artt. 89 e 115 del D.Lgs. 163/2006 a partire dal secondo anno di gestione del servizio.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, il gestore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

Art. 24- PENALITÀ

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 19, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, la Direzione Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, la Divisione Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Città, nonchè richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonchè inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento delle penali, la Città potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la stessa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il gestore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Città potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso la Città, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà della Città procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- c)impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;

- f) subappalto del servizio in violazione di quanto disposto dall'art. 11;
- g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi:
 - h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
 - j) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
 - k) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
 - n) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo dell'appalto;
 - o) gravi e reiterate inadempienze nella gestione e organizzazione del servizio;
 - p) violazione dell'orario del servizio
 - q) sospensione, anche parziale del servizio agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati
 - r) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e /o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso
 - s) stato di insolvenza del gestore o frode accertata del medesimo
 - t) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'a Città, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della Città, la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

La Città si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive procedure le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della stessa a norma dell'art. 38, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

Art. 26 - RECESSO

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Impresa possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l'obbligazione per il gestore del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione.

In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e il gestore cessano senza che il gestore nulla possa vantare nei confronti del comune.

Art. 27 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il gestore, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- <u>il D.Lgs. 81/2008</u>, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali;
- <u>la Legge 136/2010 e s.m.i.</u> sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- <u>la normativa relativa al divieto di fumo</u> (Legge 3/2003, art. 51 D.P.C.M. 23/12/2003).

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico del gestore l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Le parti contraenti non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto stipulato a nessun titolo e per nessuna ragione.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

Art. 28 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.; inoltre ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 30 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti al Dott. Cinzio TOLOMEI - fax .011 - 442.7490 - tel. 011 - 442.7426 - posta elettronica Cinzio.Tolomei@comune.torino.it; o alla Dott.ssa Silvia AUDISIO - tel. 011 - 442.7427 - posta elettronica Silvia.Audisio@comune.torino.it . Per quanto riguarda quesiti di natura progettuale, chiarimenti possono essere richiesti alla Dott.ssa Gabriella TROMBETTA - tel. 011 4553540 / 011 731658 - posta elettronica Gabriella.Trombetta@comune.torino.it

Torino, 19 aprile 2013

Il Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto dr. Cinzio Tolomei